

II TRIBUNALE DI VERCELLI
Sez. Civile-Lavoro

Il Giudice Designato, Dott. Patrizia BAICI,
nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] 2016 promosso ai sensi dell'art. 700 cpc da

[REDACTED] residente in [REDACTED] (RC), rappresentata e difesa dall'avv. Valerio NATALE (avv.valerionatale@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Spogliatore presso il suo studio come da procura in calce al ricorso cautelare

Ricorrente

nei confronti di

MIUR- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis , comma 1 cpc dal dott. Antonio Catania, dipendente MIUR e dirigente pro tempore dell'Ufficio VIII Ambito territoriale per la Provincia di Vercelli e dal funzionario Paolo Ferraris, elettivamente domiciliati presso lo stesso Ufficio in Vercelli, via F. Giolito 1

Resistente

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione ed esaminata la documentazione tutta prodotta dalle parti

OSSERVA

Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. del 31/10/2016 la ricorrente, docente di scuola primaria inserita all'interno della GAE e in servizio presso l'istituto Comprensivo [REDACTED] di Casale Monferrato (AL), adiva il Tribunale del Lavoro di Vercelli, competente territorialmente, per sentire accogliere n le seguenti conclusioni:

"ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità del trasferimento della sig.ra [REDACTED]"



all'Ambito Territoriale Piemonte 011 – Alessandria (sede di servizio Casale Monferrato) , in luogo di quello CALABRIA 013, o, in subordine, CAMPANIA 023-024 (Salerno), CAMPANIA 004 (Benevento), LAZIO 001 (Roma), MARCHE 007 (Macerata), elencati in ordine di vicinanza al luogo di residenza della ricorrente, ed a lei legittimamente spettanti, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria, e per l'effetto, DICHIARARE il diritto dell'istante ad essere assegnata all'ambito territoriale CALABRIA 013, o in subordine CAMPANIA 023-024 (Salerno), CAMPANIA 004 (Benevento), LAZIO 001 (Roma), MARCHE 007 (Macerata), o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e CONDANNARE il MIUR ad adottare ogni provvedimento conseguente per assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali sopra indicati, secondo l'ordine espresso, e sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria; CONDANNARE il MIUR al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c”.

Nel merito la ricorrente esponeva:

- di essere docente a tempo indeterminato su posto comune nella scuola primaria, immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. n. 107/2015, nella c.d. “Fase C” e proveniva dalla Graduatoria ad Esaurimento.



- di essere stata destinata nell'A.S. 2015/2016 all'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Civitanova Marche (MC), nell'ambito provinciale di Macerata, sede molto distante dalla sua residenza familiare che è [REDACTED] in provincia di Reggio Calabria.
- di aver partecipato per l'A.S. 2016/2017 al piano di mobilità straordinaria (nella c.d. Fase C della mobilità) presentando domanda di trasferimento, indicando come preferenze territoriali nell'ordine tutti i 13 ambiti della regione Calabria, e poi via via tutti gli altri ambiti nazionali, dando preferenza soprattutto all'ambito di provenienza (e quindi Macerata – Ambito Marche 007, alla posizione n. 14) e nello specifico anche agli ambiti del Lazio (Roma – Ambito Lazio 001, posizione 22, e poi dalla posizione 30 a 33 tutti gli altri ambiti provinciali laziali), per l'ovvia ragione che sono più facilmente raggiungibili ed in tempi più rapidi dalla provincia di Reggio Calabria.
- di aver indicato nella domanda il punteggio posseduto ai fini del trasferimento, ossia 22 punti, oltre poi ad ulteriori 6 punti aggiuntivi (ricongiungimento al coniuge) validi solo per il comune di ricongiungimento.
- di essere stata trasferita, all'esito della mobilità, nell'ambito Piemonte 011 – Alessandria, indicato in ordine di preferenze territoriali addirittura alla posizione n. 73.
- che il trasferimento presso l'Ambito Piemonte 011 – Alessandria è illegittimo perchè imposto senza rispettare il punteggio posseduto (anche in ragione della “ricongiunzione familiare”) con assegnazione da parte del MIUR delle sedi disponibili negli ambiti territoriali più vicini (o comunque più facilmente raggiungibili) a docenti con punteggio inferiore e senza alcun diritto di precedenza.



- di essere madre di due figlie: una maggiorenne, [REDACTED], frequentante la facoltà di [REDACTED] a Messina (e quindi è studente fuori sede) come provato dalla tassa di iscrizione che si deposita in atti; una minorenni [REDACTED] 9 anni.

- di essere coniugata con [REDACTED], dipendente della [REDACTED] [REDACTED] per cui svolge l'attività di comandante di unità navali [REDACTED] [REDACTED] con turni di lavoro molto lunghi e almeno 3-4 volte a settimana con turni notturni (come da certificato rilasciato dal datore di lavoro che si deposita in atti).

Costituendosi in giudizio il MIUR negava fondamento all'istanza cautelare sia con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*, sollevando eccezioni preliminari di carenza di giurisdizione e mancata integrazione del contraddittorio.

Preliminarmente rileva questo Giudice che non vi sia la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur avendo minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali richiesti dalla ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

L'eccezione preliminare di carenza di giurisdizione è infondata e va respinta.



Nel caso in esame non pare in dubbio che la giurisdizione sia stata correttamente individuata dalla ricorrente in quella del giudice ordinario atteso che ciò che la ricorrente contesta non è la bontà dei parametri adottati, né l'utilizzo degli stessi da parte della PA ma il fatto che, se l'Amministrazione avesse rispettato la graduatoria correttamente compilata, avrebbe dovuto destinare la ricorrente presso gli ambiti della regione Calabria, Marche, Lazio e così via.

La fattispecie in esame riguarda determinazioni del MIUR assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, della corretta collocazione territoriale in base a scorrimento di graduatoria.

Alla stregua di queste argomentazioni non si ritiene necessario l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ufficio territoriale scolastico per la Calabria in quanto la mobilità straordinaria opera per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Conformemente ad altri precedenti intervenuti su analoga questione a cui integralmente ci si riporta (ordinanza del tribunale di Trani 14/9/2016, ordinanza del tribunale di Napoli del 7/9/2016, ordinanza del tribunale di Torino 2.11.2016, ordinanza Tribunale di Venezia del 22.11.2016) questo Giudice ritiene di poter accogliere la domanda nei limiti di seguito precisati.

Sul *fumus boni iuris*.



La ricorrente contesta l'ambito territoriale assegnatole a seguito della procedura di mobilità cui ha partecipato, relativo alla cd. fase C della mobilità 2016/2017.

Si tratta di procedura complessivamente delineata dall'art. 1 co. 108 ss. della Legge 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016.

In particolare, l'art. 1 co. 108 L. 107/15 così stabiliva: *"108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..."*.

La procedura di mobilità è stata più nel dettaglio disciplinata dall'art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede, quella relativa agli assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE, ha stabilito che **"FASE C. 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite**



dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il comma 2 dell'art. 6 stabiliva che *“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

L'allegato 1 del CCNL, infine, prevede per la fase C che *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”, con la precisazione che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella



di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...".

Nella sostanza, a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza); ad ogni docente era poi assegnato un punteggio.

Si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni, che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNI) era costituito da un "punteggio base" fisso – determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B), C) e dal possesso di titoli generali - cui poteva aggiungersi un punteggio "variabile", in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli); caso verosimilmente meno frequente di punteggio variabile, valevole per 6 punti, veniva assegnato anche "per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto": questa parte variabile spettava al docente solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune. secondo le previsioni contrattuali sopra richiamate, l'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferenza e, per stabilire l'ordine di graduatoria, il punteggio assegnato,



punteggio che come si è visto poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze.

Ed è in questa prospettiva che, secondo questo giudice, va intesa la previsione di cui all'allegato 1 secondo cui *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"*: proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Vero è che, nel presente giudizio il Ministero resistente non ha offerto alcuna ricostruzione alternativa delle modalità con le quali sono stati abbinati ai docenti i singoli ambiti territoriali per il trasferimento, se non genericamente affermato la legittimità del proprio operato.

Non condivide questo Giudice la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la previsione dell'allegato 1 imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze, poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale. Invero, questa interpretazione del contratto non trova un aggancio normativo, se si considera che l'allegato al CCNL parla di approntamento di un ordine di graduatoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello.



Al contrario, il CCNL impone di effettuare graduatorie relative alle preferenze e tali paiono da intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^a, o 15^a, o 45^a posizione è una "preferenza" del docente), e del resto tale interpretazione sembra porsi in irrimediabile contrasto con la previsione secondo cui non solo "per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto", bensì "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" (con la precisazione che "A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica...").

Non si può non considerare che:

- operando nel modo qui contestato, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore;
- si trattava di mobilità obbligatoria riferita a sede per la quale è previsto il vincolo di permanenza triennale e su tutto il territorio nazionale, con il rischio (ben concreto, come si ricava dalla diffusione del contenzioso in oggetto) che docenti con punteggio più alto trovassero collocazione inferiore rispetto a docenti con punteggio più basso.



Parte resistente non ha poi contestato nello specifico (limitandosi a contestazioni generiche) quanto dedotto dalla ricorrente a pag. 5 del ricorso circa sedi assegnate a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente come emerge dai bollettini pubblicati da ciascun USP "in particolare, negli Ambiti Territoriali:

a. CALABRIA 013 (Vibo Valentia), PREFERENZA N. 4, docente [REDACTED] [REDACTED] nonostante partecipasse alla **fase D** (successiva a quella della sig.ra [REDACTED]) della mobilità;

b. MARCHE 007 (Macerata), PREFERENZA N. 16, docente [REDACTED] (0 punti), [REDACTED] (5 punti), [REDACTED] (6 punti), [REDACTED] (6 punti), [REDACTED] (8 punti), [REDACTED] (9 punti), [REDACTED] (9 punti), [REDACTED] (12 punti), [REDACTED] (12 punti), [REDACTED] (13 punti), [REDACTED] (13 punti), [REDACTED] (17 punti), [REDACTED] (18 punti), [REDACTED] (18 punti), [REDACTED] (18 punti), [REDACTED] (19 punti), [REDACTED] (19 punti), [REDACTED] (20 punti);

c. CAMPANIA 023-024 (Salerno), PREFERENZA N. 17, [REDACTED] (12 punti), [REDACTED] (12 punti), [REDACTED] (21 punti);

d. CAMPANIA 004 (Benevento), PREFERENZA N. 20, [REDACTED] punti 77 **FASE D**;

e. LAZIO 001 (Roma), PREFERENZA N. 22, [REDACTED] punti 53 **FASE D**, [REDACTED] punti 55 **FASE D**, [REDACTED] punti 39 **FASE D**".

Ciò è sufficiente attesa la fase sommaria del presente giudizio per ritenere integrato il **fumus** dedotto dalla ricorrente: sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.

Sussiste la contemporanea ricorrenza del requisito del **periculum in mora** al fine di ottenere l'invocato provvedimento di urgenza.



L'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione.

Risulta documentalmente che la ricorrente risiede in provincia di Reggio Calabria con il marito e le due figlie, la prima delle due maggiorenne e la seconda minore di 9 anni e che il padre svolge l'attività di comandante di unità navali [REDACTED] [REDACTED] con turni di lavoro lunghi e anche notturni, dal che il trasferimento della ricorrente impedirebbe alla stessa di mantenere la convivenza tra le figlie ed imporrebbe lo sradicamento della figlia minore dal proprio ambiente; ciò configura ad avviso del giudicante quella situazione di urgenza del provvedimento richiesto, stante la irreparabilità per equivalente dei danni derivanti in capo alla ricorrente per effetto delle tempistiche del processo di merito.

Conseguentemente il ricorso va accolto ordinandosi all'Amministrazione resistente di Calabria 013 0001, o in via subordinata, in via gradata, negli altri ambiti territoriali della Regione Campania 023.024, Campania 004, Lazio 001, Marche 007 da essa indicati come preferenze sempre nel rispetto dello scorrimento della graduatoria.

La natura della questione di diritto trattata giustifica, a parere di chi scrive, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda cautelare e conseguentemente

ORDINA all' Amministrazione resistente di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Calabria 013, o in via subordinata, in via gradata, negli altri ambiti territoriali della Regione Campania 023.024, Campania 004, Lazio 001, Marche 007 da essa indicati come preferenze sempre nel rispetto dello scorrimento della graduatoria.



Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.

Si comunichi.

Vercelli, 27.12.2016.

Il Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI

